

Lo prevede il dlgs n. 128/2024 che recepisce la direttiva (UE) 2021/2101 in tema di Cber

Multinazionali, fisco in chiaro

Società obbligate alla rendicontazione sulle tasse pagate

Pagina a cura
DI MATTEO RIZZI

Multinazionali con fisco trasparente. A partire dall'esercizio finanziario 2024, le multinazionali con sede legale in Italia e con un fatturato superiore a 750 milioni di euro saranno obbligate a rendere pubbliche le informazioni relative a quanto e dove pagano le tasse nei Paesi dell'Unione europea e nei paradisi fiscali inclusi nella black list dell'Unione europea. E quanto prevede il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024. Il decreto recepisce, con ritardo dopo i richiami della Commissione europea, la direttiva (Ue) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE, introducendo il Country-by-Country Reporting pubblico (Cber), sistema di rendicontazione che consente di monitorare la distribuzione degli utili e delle imposte versate dalle multinazionali nelle diverse giurisdizioni. La direttiva si inserisce nel più ampio contesto europeo di far emergere le pratiche di elusione fiscale adottate dalle multinazionali grazie al fisco poco leale di alcuni Paesi dell'Unione europea.

Le imprese obbligate. Il decreto stabilisce che l'obbligo di rendicontazione fiscale pubblica si applica alle società capogruppo che, alla chiusura del bilancio consolidato, abbiano registrato un fatturato superiore a 750 milioni di euro in ciascuno dei due esercizi consecutivi precedenti.

Questo obbligo si estende anche alle società autonome che abbiano superato tale soglia di ricavi e alle società controllate da capogruppi esteri, i cui ricavi consolidati superino i 750 milioni di euro. Anche le succursali di multinazionali estere che operano in Italia sono soggette all'obbligo di rendicontazione fiscale, purché il gruppo di appartenenza superi la soglia. Sono quindi esonerate dall'obbligo le imprese che registra-

no ricavi consolidati inferiori a 750 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi. Questo esonero vale per le capogruppo, le società autonome, le controllate di capogruppi esteri e le succursali che rientrano nei limiti stabiliti.

Le società controllate da un'impresa capogruppo estera sono comunque tenute a pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito della capogruppo. Se la capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste, la società controllata deve comunque redigere e pubblicare una comunicazione contenente le informazioni di cui è in possesso, specificando che la capogruppo non ha fornito i dati necessari. Allo stesso modo, le succursali aperte da capogruppi esteri o da società autonome di un Paese terzo devono pubblicare una comunicazione sulle imposte relative alla società madre. Anche in questo caso, se non vengono fornite tutte le informazioni richieste, la succursale deve pubblicare una comunicazione con le informazioni a sua disposizione, indicando che la capogruppo o l'impresa autonoma non ha reso disponibili i dati necessari.

Infine, le società controllate da capogruppi esteri e le succursali, anche se non rientrano esplicitamente negli obblighi sopra descritti, devono comunque adempiere agli obblighi di pubblicazione della comunicazione sulle imposte sul reddito, qualora il loro unico scopo sia eludere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Esenzioni. Gli obblighi previsti dall'articolo 5-quinquies non si applicano in alcune situazioni specifiche. In primo luogo, sono esclusi le banche e i gruppi bancari che attuano già gli obblighi previsti all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE pubblicando le informazioni Cber.

Un'ulteriore esenzione è prevista per le imprese che operano esclusivamente all'interno di un singolo Stato membro e che non svolgono attivi-

tà economica in altre giurisdizioni. In tali casi, le imprese capogruppo, le controllate e le succursali che operano unicamente all'interno di un confine nazionale sono esentate dalla pubblicazione della rendicontazione fiscale, purché non vi siano operazioni o partecipazioni estere.

Le società controllate da capogruppo di Paesi terzi possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicazione, ma solo a condizione che la capogruppo rediga una comunicazione pubblica sulle imposte sul reddito equivalente a quella richiesta dalla normativa italiana.

Il contenuto della comunicazione. Il decreto stabilisce in modo dettagliato il contenuto delle comunicazioni fiscali. Le imprese devono fornire una serie di informazioni chiave, tra cui il nome della società, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la rendicontazione e una panoramica completa delle imprese incluse nel consolidamento del gruppo.

È necessario indicare anche le giurisdizioni fiscali in cui queste imprese operano, distinguendo tra quelle situate nell'Unione europea e quelle localizzate in giurisdizioni considerate non cooperative secondo le liste pubblicate dal Consiglio dell'Unione europea: queste includono sia la black list dei Paesi non cooperativi sia la lista grigia dei Paesi che hanno accordato riforme con l'Unione europea se è nella lista grigia il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente.

La comunicazione deve inoltre descrivere le attività svolte da ciascuna impresa del gruppo, il numero dei dipendenti, il totale dei ricavi, compresi quelli derivanti da operazioni con parti correlate, l'utile o la perdita al lordo delle imposte sul reddito e l'importo delle imposte maturate e pagate in ciascuna giurisdizione fiscale durante l'esercizio finanziario. Alla fi-



ne dell'esercizio, gli utili non distribuiti devono anch'essi essere riportati.

Queste informazioni devono essere fornite separatamente per ogni giurisdizione fiscale in cui l'impresa o il gruppo svolge attività economiche.

Le imprese possono inoltre includere spiegazioni che chiariscano eventuali discrepanze rispetto ai dati degli anni precedenti, al fine di migliorare la comprensione della loro situazione fiscale.

Gli importi devono essere espressi nella stessa valuta utilizzata per il bilancio consolidato o, in mancanza, per il bilancio della società autonoma.

La direttiva prevede modelli standardizzati per la presentazione di questi dati e le modalità di rendicontazione seguono quanto stabilito dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 2017 (articolo 4 del decreto Mef del 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE).

Pubblicazione e sanzio-

ni. Le imprese sono obbligate a depositare queste comunicazioni presso il Registro delle imprese entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Devono inoltre pubblicare le informazioni sul proprio sito web, garantendo che siano accessibili gratuitamente e senza restrizioni al pubblico. Il decreto richiede che le informazioni siano disponibili in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nei contesti finanziari internazionali, e devono rimanere accessibili per almeno cinque anni dalla loro prima pubblicazione. Se gli amministratori omettono di depositare la comunicazione presso il Registro delle imprese, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui ammontare è stabilito dall'articolo 1, comma 145, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208.

Tale legge prevede una multa che varia tra 10.000 e 50.000 euro. Tuttavia, se il deposito viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione è ridotta della metà.

Se invece il deposito avvie-

ne oltre il sessantesimo giorno, la sanzione è equivalente a quella prevista per la totale omissione della comunicazione.

Nel caso in cui la comunicazione depositata contenga informazioni false o ometta fatti rilevanti, gli amministratori della società sono soggetti a una sanzione aumentata al doppio rispetto a quella ordinaria, a meno che il comportamento non costituisca reato, nel qual caso si potrebbero applicare anche sanzioni di natura penale.

Unioncamere, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, avrà un ruolo nel controllo della veridicità delle informazioni contenute nelle comunicazioni fiscali. L'Agenzia delle entrate potrà verificare la conformità dei dati attraverso convenzioni, supportate da un contributo di 400.000 euro annui a partire dal 2024. In caso di mancata conformità, sono previste sanzioni. L'obiettivo delle sanzioni non è solo punitivo, ma anche preventivo, volto a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte delle multinazionali.

— © Riproduzione riservata — ■

I contenuti della dichiarazione Cbcr

I contenuti della dichiarazione

1. Nome dell'impresa soggetta all'obbligo
2. Esercizio finanziario di riferimento
3. Valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione
4. Elenco delle imprese consolidate (per le società capogruppo), con una distinzione tra:
 - Imprese stabilite nell'Unione Europea
 - Imprese con sede in black list fiscale Ue o nella grey list
5. Descrizione delle attività svolte dalle imprese
6. Numero di dipendenti a tempo pieno
7. Ammontare complessivo dei ricavi, inclusi quelli derivanti da operazioni con parti correlate, calcolati secondo i principi contabili applicabili
8. Utile o perdita al lordo dell'imposta sul reddito
9. Per ciascuna giurisdizione fiscale:
 - **Importo dell'imposta sul reddito maturata** durante l'esercizio, senza considerare imposte differite o accantonamenti
 - **Importo dell'imposta sul reddito versata** secondo il principio di cassa, comprensiva delle ritenute operate da altre imprese del gruppo
10. Importo degli utili non distribuiti al termine dell'esercizio